

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A**

**RESPONSABILITA' LIMITATA DI TIPO UNIPERSONALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di giugno.

In Bastia Umbra (PG), nel mio studio in Piazza Mazzini n.66.

14/06/2012

Avanti a me dott.ssa Matilde Patrizia Leotta, Notaio in Bastia Umbra iscritta nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia,

è comparsa

- ROMETTI FRANCESCA, nata a Perugia il 4 agosto 1983 ed ivi residente Strada Pieve San Sebastiano n. 37.

codice fiscale: RMT FNC 83M44 G4782.

Detta componente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1: Costituzione.**

La Signora ROMETTI FRANCESCA, in esecuzione del disposto dell'articolo 2463 primo comma del codice civile, costituisce una società a responsabilità limitata di tipo unipersonale, denominata

**"SUN S.R.L."**

**ARTICOLO 2: Sede.**

La sede della società è fissata in Comune di Perugia, con attuale domicilio, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, alla Strada Pieve San Sebastiano n. 37.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

**ARTICOLO 3: Oggetto.**

La società ha per oggetto quanto particolarmente specificato nelle norme statutarie di funzionamento di cui appresso.

Essa viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto, disciplinanti compiutamente la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

**ARTICOLO 4: Durata.**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060. Essa potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a tenore di legge.

**ARTICOLO 5: Capitale.**

Il capitale sociale viene determinato nella somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è integralmente sottoscritto dalla Signora ROMETTI FRANCESCA che diviene, pertanto, l'unico socio della costituenda società.

A tale proposito, la comparsa dà atto di aver in precedenza versato le somme corrispondenti all'intero ammontare del capitale sociale testè sottoscritto, presso la Banca UNICREDIT

S.P.A., Filiale di Perugia Ponte Pattoli, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dal predetto Istituto di Credito, in data 13 giugno 2012 che, in originale, si allega, previa lettura, al presente atto sotto la lettera "A".

**ARTICOLO 6: Esercizi sociali.**

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiudono il 31 dicembre successivo.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al **31 dicembre 2012**.

**ARTICOLO 7: Organo amministrativo.**

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, al quale è riservata l'amministrazione dell'impresa testè costituita, con i più ampi poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio, in conformità con le previsioni di cui in seguito, in ordine al funzionamento della società.

L'Organo Amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato.

A rivestire la funzione di Amministratore Unico viene nominata la stessa Signora ROMETTI FRANCESCA, sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ovvero di decadenza, previste dall'articolo 2382 del codice civile.

**ARTICOLO 8: Delega di poteri.**

Il legale rappresentante testè nominato è autorizzato a com-

piere tutte le pratiche per la legale costituzione della società nonché a ritirare a suo tempo il capitale versato presso la menzionata Azienda di Credito, rilasciandone quietanza ed esonerando da ogni ingerenza e responsabilità il predetto ufficio ed i suoi funzionari.

**ARTICOLO 9: Spese.**

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società e ammontano ad Euro 2.000,00 (duemila/00) circa.

\*\*\*\*\*

**NORME STATUTARIE DISCIPLINANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE .**

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "SUN S.R.L."

**ARTICOLO 2: SEDE.**

2.1. La sede della società è stabilita in Perugia.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

In tale ultimo caso, il predetto trasferimento sarà fatto oggetto della prescritta pubblicità legale da parte dell'Organo Amministrativo, con le modalità di cui all'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi tanto nel territorio nazionale, quanto all'estero.

**ARTICOLO 3: OGGETTO.**

Costituiscono oggetto della società le seguenti attività:

- la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili o assimilate ovvero la produzione e la vendita di energia elettrica a mezzo di impianti di generazione fotovoltaica, così come previsto dalle Leggi numero 9 e numero 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori;

a tale fine la società potrà dotarsi degli impianti di produzione dell'energia e/o del calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale, sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione impianti di proprietà dei soci o di terzi;

- l'attività di consulenza e di assistenza tecnica, di promozione, di studio e di esecuzione diretta ed indiretta di impianti industriali, nonché, avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, la progettazione di opere in ingegneria civile e di sistemazione fondiaria finalizzate al compimento delle attività in precedenza elencate ed alla realizzazione delle opere strumentali ed ausiliarie al loro conseguimento, ivi compreso la gestione degli iter autorizzativi presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. o altro Ente operante nella ricerca e sviluppo della rete elettrica nazionale e internazionale.

- l'effettuazione di studi e di ricerche sulle fonti rinnovabili di energia alternativa e la realizzazione e gestione di

impianti idroelettrici e di ogni tipo atti a sfruttare l'energia alternativa nonché l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazione, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

La società potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa e/o funzionale e/o complementare a quelle sopra indicate, ivi inclusi:

- l'esecuzione di lavori e di forniture e la prestazione di servizi di natura tecnica, informatica o amministrativa, quali ad esempio, la redazione di studi e piani di qualsivoglia natura o genere;

- lo studio, la realizzazione, l'acquisizione e la concessione di tecnologie.

Il tutto, nei limiti e nel rispetto della vigente legislazione in materia, sia in Italia che all'estero, anche attraverso una composita organizzazione tecnico amministrativa di supporto nel cui ambito le singole prestazioni eventualmente relative alle attività riservate dalla legge agli iscritti negli albi professionali (attività "protette") svolgono un ruolo secondario rispetto alla prestazione di servizio finale da rendere al committente, onde, se del caso, in ottemperanza a quanto disposto dalla medesima legislazione, la società si avvarrà comunque dell'opera di soggetti regolarmente iscritti nei competenti albi, i quali assumeranno in proprio, a termi-

ni di legge, le responsabilità inerenti l'attività svolta.

- l'acquisto, la permuta, la locazione e la vendita di aree, terreni e fabbricati, tanto urbani quanto rustici, nonché la loro vendita frazionata;

- l'organizzazione, il coordinamento e l'espletamento, nei confronti dei terzi, di ogni servizio attinente alla gestione di immobili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

\* l'attività di organizzazione e di erogazione dei servizi comuni agli immobili;

\* l'elaborazione di programmi di manutenzione periodica e straordinaria;

\* l'affidamento di incarichi per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

\* i servizi amministrativi connessi alla gestione degli immobili;

- l'attività di consulenza relativa alle tematiche connesse al settore immobiliare e che possano essere svolte anche dalle persone giuridiche.

- l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, la manutenzione d'impianti di ogni tipo, idraulici, elettrici, protezione antincendio, idrosanitari, riscaldamento, climatizzazione;

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non posso-

no essere richieste anche successivamente, nonchè tutte le attività per le quali la legge richiede un maggiore capitale sociale.

La Società potrà anche, nei limiti previsti dalla legge e purchè non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Essa potrà, infine, chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli Enti e/o Società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, purchè non in via prevalente bensì strumentale alle attività di cui sopra, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria, quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni ai fini



di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito e, comunque, tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nonché quelle attività regolate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel rispetto della vigente normativa bancaria.

#### **ARTICOLO 4: CAPITALE E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ.**

4.1. Il capitale sociale è fissato in nominali **Euro 10.000,00 (diecimila/00)** ed è suddiviso in quote, ai sensi di legge.

Esso è costituito da conferimenti di denaro, in natura, di crediti o da qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure dal passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

4.2. Con il consenso unanime dei soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, l'assemblea può deliberare che le partecipazioni sociali possano essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, secondo criteri e modalità dalla stessa individuati all'atto della delibera.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale sociale deve stabilire le moda-

lità del conferimento; in mancanza di qualsiasi diversa indicazione, il conferimento deve farsi in danaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa con cui vengano garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

4.3. In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

Qualora l'aumento debba eseguirsi, a titolo oneroso, mediante l'apporto di nuovi conferimenti, in esecuzione del disposto dell'articolo 2481 bis del codice civile, è in facoltà dell'assemblea di deliberare, con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale, che detto aumento, se non optato preliminarmente dai soci stessi o da uno o più di essi ovvero in caso di rinuncia al diritto di opzione da parte di uno o più degli aventi diritto, venga riservato in sottoscrizione, in tutto o in parte, per la parte non optata, anche a soggetti non facenti parte della compagine sociale, salvo che per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile e salvo il diritto di recesso per i dissenzienti a norma dell'articolo 2473 del codi-

ce civile.

4.4. La società potrà ricevere, anche se non deliberate dall'assemblea, anticipazioni dai soci in conto futuri aumenti di capitale sociale, in misura rigorosamente proporzionale alla parte di capitale da ciascuno sottoscritta. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

La società non è obbligata ad attuare l'aumento di capitale sociale entro un certo termine e potrà provvedere alla restituzione delle anticipazioni ricevute, in tutto o in parte, secondo le condizioni e necessità della sua liquidità.

I soci potranno, altresì, effettuare nei confronti della società, finanziamenti, sia infruttiferi che fruttiferi di interessi, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed anche con modalità non proporzionali alla parte di capitale sottoscritta.

4.5. La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, senza che ciò costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con deliberazione del 3 marzo 1994 ed eventuali successive modifiche, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia).

**ARTICOLO 5: DURATA.**

5.1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

**ARTICOLO 6: FINANZIAMENTI.**

I soci possono effettuare a favore della Società versamenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto.

Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali future esigenze finanziarie della Società, i soci potranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo gratuito o versamenti di somme in conto aumento capitale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio di esercizio.

Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla Società in conto capitale si presumono improduttive di interessi.

**ARTICOLO 7: TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.**

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte e, per atto tra vivi, liberamente tra i soci e tra di essi ed i loro rispettivi coniugi o parenti entro il primo grado. E' vietato il trasferimento delle partecipazioni a ti-

tolo gratuito a favore di estranei.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad estranei deve comunicare tale sua intenzione agli altri soci per mezzo di lettera raccomandata a/r, indicando le modalità ed il corrispettivo del trasferimento, nonché la persona a cui intende trasferire la partecipazione stessa.

Trascorsi trenta giorni dalla data d'invio di tale lettera, senza che alcun socio abbia manifestato la volontà di acquistare la partecipazione offertagli, questa potrà essere trasferita alla persona indicata nella proposta ed alle condizioni riportate nella stessa.

Ove un socio o più soci manifestino la volontà di acquistare la partecipazione offerta, questa verrà trasferita a chi ne avrà fatto richiesta, alle condizioni riportate nella proposta; in caso di richiesta da parte di più soci, la partecipazione offerta verrà loro trasferita in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta; la partecipazione che risulterà eventualmente inoptata potrà essere trasferita all'estraneo nei termini della proposta originaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove possibile, anche in caso di costituzione sulle partecipazioni di diritto di pegno o di usufrutto.

#### ARTICOLO 8: RECESSO DEL SOCIO.

Atto depositato al Registro Imprese.  
si rilascia in carta libera per gli usi  
consentiti dalla legge sul bollo

IL CONSERVATORE  
(Dr. Mario Pera)

PG 11/09/12

*Giuseppe Testa*